

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
Direzione Generale delle Politiche Agricole ed Agroindustriali Nazionali

DECRETO N.21095

VISTO l'art. 71 lettera d) del D.P.R. 26 luglio 1977, n. 616 che demanda alla competenza statale l'ordinamento e la tenuta dei Libri genealogici e dei relativi controlli funzionali;

VISTA la legge 15 gennaio 1991, n. 30 sulla 'Disciplina della riproduzione animale';

VISTO il D.Leg. n. 529 del 30.12.1992 che recepisce la direttiva 91/174/CEE del Consiglio del 25.3.1991 relativa alle condizioni zootecniche e genealogiche che disciplinano la commercializzazione degli animali di razza;

VISTO il D.M. 26.7.1994 di attuazione dell'art. 3 della legge n. 30 del 15.1.1991 che stabilisce i requisiti che devono avere le Associazioni di allevatori che intendono tenere un Libro genealogico;

VISTO il R.D. n. 541 del 13.6.1940 con il quale è stato riconosciuto l'Ente Nazionale della Cinofilia Italiana;

VISTA la nota n. 740 del 11.1.1995 con la quale l'Ente Nazionale della Cinofilia Italiana ha chiesto l'istituzione del Disciplinare del Libro genealogico del cane di razza in conformità di quanto deliberato dal Consiglio Direttivo dell'Ente nella seduta del 10-11.10.1994;

SENTITO il Consiglio Superiore dell'Agricoltura e delle Foreste che ha espresso al riguardo parere favorevole nell'adunanza del 22.12.1995;

CONSIDERATO che il Disciplinare così come formulato risponde alle esigenze di selezione e miglioramento della specie canina;

D E C R E T A

ART. UNICO - E' approvato il Disciplinare del Libro genealogico del cane di razza, costituito da 22 articoli, giusta testo allegato al presente decreto.

Roma, li 05 Febbraio 1996

IL MINISTRO

DISCIPLINARE DEL LIBRO GENEALOGICO DEL CANE DI RAZZA

Art. 1

L'Ente Nazionale della Cinofilia Italiana (E.N.C.I.) in virtù dell'art. 2 del proprio Statuto, riconosciuto con Decreto del Presidente della Repubblica n. 553 del 20 aprile 1960 e della legge n. 529 del 29.12.1992, istituisce il Libro genealogico dei cani di razza.

Art. 2

Organizzazione del Libro genealogico

Il Libro genealogico rappresenta lo strumento per lo svolgimento dell'azione di miglioramento dei cani di razza ed ha, pertanto, la finalità di indirizzare l'attività selettiva, promuovendone la valorizzazione zootecnica. Le attività del Libro genealogico sono svolte con le norme di cui ai successivi articoli, sotto la vigilanza del Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali.

Art. 3

Allo svolgimento delle attività del Libro genealogico provvede l'Ente Nazionale della Cinofilia Italiana con:

- a) la Commissione Tecnica Centrale,
- b) l'Ufficio Centrale del Libro genealogico,
- c) il Corpo degli esperti.

Art. 4

La Commissione Tecnica Centrale studia e determina i criteri per il miglioramento dei cani di razza, gli indirizzi di selezione e propone eventuali modifiche al presente Disciplinare.

La Commissione Tecnica Centrale è composta da:

- a) un rappresentante dei Servizi Zootecnici del Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali;
- b) un rappresentante dei Servizi Veterinari del Ministero della Sanità;
- c) tre tecnici qualificati esperti in cinologia, di cui almeno uno docente o ricercatore universitario, nominati dal Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali e scelti fra una rosa di non meno di nove nominativi proposti dall'E.N.C.I.;
- d) quattro allevatori di razza appartenenti a gruppi diversi designati dall'E.N.C.I., dei quali uno Consigliere dell'Ente;

- e) un funzionario del Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali, incaricato di vigilare, con carattere di continuità, sugli adempimenti previsti dal presente Disciplinare,
- f) il Coordinatore nazionale degli esperti.

Il Direttore Generale dell'E.N.C.I., o un suo delegato partecipa alle riunioni della Commissione Tecnica Centrale con funzioni di Segretario e senza diritto di voto.

La Commissione elegge tra i componenti il Presidente e il Vice Presidente.

I componenti della Commissione restano in carica per un triennio.

Gli allevatori possono essere confermati una sola volta.

In caso delle dimissioni o di impedimento di uno o più componenti, gli stessi verranno sostituiti con le medesime modalità previste dal presente Disciplinare.

Le riunioni della Commissione sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti prevale quello del Presidente. In assenza del Presidente assume la presidenza il Vice Presidente.

La Commissione può costituire, per l'esame di particolari problemi, appositi gruppi di lavoro e promuovere la raccolta di dati su popolazioni particolari, previa autorizzazione da parte del Consiglio Direttivo dell'Enci.

La convocazione della Commissione è fatta almeno 15 giorni prima della data della riunione.

Di ogni riunione della Commissione Tecnica Centrale è redatto apposito verbale che verrà firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 5

L'Ufficio Centrale del Libro genealogico è l'insieme organizzato di personale, strutture ed attrezzature che provvede:

- a) a garantire l'operatività del Libro genealogico;
- b) a compilare ed aggiornare i moduli e gli schedari;
- c) ad effettuare l'elaborazione dei dati raccolti secondo quanto previsto dalle Norme tecniche ai fini della valutazione dei soggetti;
- d) a rilasciare i documenti ufficiali del Libro genealogico secondo le modalità stabilite dal presente Disciplinare.

Responsabile dell'Attività dell'Ufficio Centrale, dell'applicazione del Disciplinare e delle Norme tecniche e dell'attuazione delle delibere della Commissione Tecnica Centrale del Libro genealogico è il Direttore dell'E.N.C.I.

Art. 6

Il Corpo degli esperti, composto da tecnici specializzati iscritti in appositi Albi istituiti dall'Enci, è retto da Disciplinari predisposti dall'Ufficio Centrale del Libro genealogico, su conforme parere della Commissione Tecnica Centrale, deliberato dal Consiglio Direttivo dell'E.N.C.I. ed approvato dal Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali.

Art. 7

- E' istituito il Registro degli Allevatori e dei Proprietari, nel quale sono iscritti:
- a) gli allevatori, cioè i proprietari di una femmina che abbia prodotto almeno una cucciolata iscritta ai Libro genealogico;
 - b) i proprietari di soggetti iscritti ai Libro genealogico.

Art. 8

Articolazione del Libro genealogico

Il Libro genealogico si articola in:

- a) Registro Origini Italiano (R.O.I.);
- b) Registro Supplementare Riconosciuti (R.S.R.)

Il Registro Origini Italiano ed il Registro Supplementare Riconosciuti del Libro genealogico si suddividono in sezioni corrispondenti a ciascuna delle razze riconosciute, italiane ed estere, e descritte dalle Norme tecniche.

Art. 9

Il Registro Origini Italiano (R.O.I.) è il registro nel quale vengono iscritti i cani di razza.

Possono essere iscritti al Registro Origini Italiano :

- a) i cani nati in Italia da genitori iscritti nei Registro Origini Italiano;
- b) i cani iscritti ad un Libro genealogico straniero riconosciuto dalla Federazione Cinologica Internazionale (F.C.I.) come equivalente al Registro Origini Italiano e di proprietà di cittadini italiani;
- c) i cani i cui ascendenti per almeno tre generazioni siano stati iscritti al Registro Supplementare Riconosciuti ed in possesso dei requisiti previsti dalle Norme tecniche.

Art. 10

Il Registro Supplementare Riconosciuti (R.S.R.) è il registro nel quale vengono iscritti i cani dei quali non risulti l'origine impura e che rivelino i caratteri di tipicità tali da farli ritenere di pura razza.

Possono essere iscritti al Registro Supplementare Riconosciuti:

- a) i cani di ignota ascendenza (capostipiti), di razza italiana e estera, in possesso dei requisiti previsti dalla Norme tecniche. La Commissione Tecnica Centrale può sospendere, anche a tempo indeterminato, l'iscrizione di capostipiti al R.S.R. per una o più razze;
- b) i cani di razza estera figli di fattrici iscritte al R.S.R. e di stalloni iscritti al R.O.I. o Libro estero equivalente;
- c) i cani di razza estera figli di fattrici iscritte al R.O.I. e di stalloni iscritti al R.S.R.;
- d) i cani di razza italiana figli di fattrici iscritte al R.S.R. e di stalloni iscritti al R.S.R.

Art. 11

Identificazione dei cani iscritti al Libro genealogico

I soggetti nati in Italia vengono sottoposti a campione a visita di controllo entro 45 giorni dalla nascita da parte di un incaricato dell'Ufficio Centrale dell'E.N.C.I munito di tessera di riconoscimento.

I soggetti nati in Italia vengono identificati in modo permanente entro 120 giorni dalla nascita mediante apposizione obbligatoria di un tatuaggio o altro strumento di identificazione approvato dalla Commissione Tecnica Centrale. E' considerato valido ai fini identificativi del Libro genealogico il marchio eventualmente già apposto e certificato dall'Autorità sanitaria nell'ambito dei programmi di lotta al randagismo.

I soggetti iscritti in un Libro genealogico estero riconosciuto dalla F.C.I. e trasferiti in Italia in modo definitivo da Paesi Membri dell'Unione Europea e da Paesi Terzi mantengono il loro marchio identificativo originale. In assenza di marchio identificativo detti soggetti devono essere identificabili mediante apposizione di un tatuaggio o altro strumento di identificazione approvato dalla Commissione Tecnica Centrale entro 30 giorni dalla loro definitiva introduzione in Italia.

Art. 12

Ai fini di un più sicuro controllo dell'identità dei soggetti, nonché per verificarne la compatibilità della paternità dichiarata, l'Ufficio Centrale potrà in qualunque momento far effettuare prelievi di campioni biologici dai soggetti iscritti per sottoporli alle analisi decise dalla Commissione Tecnica Centrale.

Art. 13

Documenti del Libro genealogico

Per il funzionamento del Libro Genealogico sono previsti, oltre ai registri di cui all'art. 7, i seguenti documenti predisposti dall'Ufficio Centrale:

- a) Certificato genealogico per i soggetti iscritti al R.O.I.;
- b) Certificato d'iscrizione per i soggetti iscritti al R.S.R.

Art. 14

Il Certificato genealogico o il Certificato d'iscrizione vengono rilasciati all'allevatore che ne faccia richiesta nei modi previsti dalle Norme tecniche.

Per lo stesso soggetto è rilasciato un solo Certificato di iscrizione. Su richiesta motivata dell'allevatore può essere rilasciato un secondo Certificato genealogico o d'iscrizione sul quale verrà stampata in evidenza la parola 'DUPLICATO'.

Sul Certificato genealogico e sul Certificato di iscrizione vengono registrati il nome dell'allevatore e, progressivamente, i nomi degli eventuali successivi proprietari.

La richiesta di rilascio del Certificato genealogico o del Certificato di iscrizione, ovvero la richiesta di registrazione del passaggio di proprietà su detti certificati costituisce domanda di iscrizione al Registro di cui all'art. 8 e comporta pertanto

l'accettazione da parte dell'allevatore o del proprietario richiedente di tutti gli obblighi previsti dal presente Disciplinare.

Art. 15

Obblighi degli allevatori e funzionamento del Libro genealogico

Gli allevatori ed i proprietari iscritti ai Registri di cui all'art. 8 sono tenuti a comunicare all'Ufficio Centrale tutte le inseminazioni, le nascite, gli acquisti, le morti, le cessioni, i furti e gli smarrimenti di soggetti iscritti di loro proprietà secondo le modalità prescritte dall'Ufficio Centrale.

Art. 16

L'allevatore di soggetti iscritti al Libro genealogico si impegna:

- a) ad osservare il presente Disciplinare e le relative Norme tecniche di attuazione;
- b) ad ottemperare alle disposizioni dell'Ufficio Centrale del Libro genealogico;
- c) a fornire agli organi competenti del Libro genealogico chiarimenti e notizie riguardanti i soggetti iscritti ;
- d) a consentire il prelievo di campioni biologici dei propri cani per l'effettuazione delle analisi di cui all'art. 12.

Art. 17

Per infrazioni agli obblighi di cui ai precedenti articoli 15 e 16, gli allevatori ed i proprietari iscritti al Registro di cui all'art. 8 sono passibili dei seguenti provvedimenti:

- a) ammonimento;
- b) annullamento dell'iscrizione di determinati soggetti;
- c) sospensione dal Registro degli allevatori e dei proprietari di cui all'art. 8;
- d) radiazione dal Registro degli allevatori e dei proprietari di cui all'art. 8;
- e) denuncia all'Autorità giudiziaria nei casi di frode,

I provvedimenti di cui ai punti a) e b) del presente articolo sono disposti dall'Ufficio Centrale del Libro genealogico.

I provvedimenti di cui ai punti c), d), ed e) sono deliberati dall'E.N.C.I. su proposta dell'Ufficio Centrale e su conforme parere della Commissione Tecnica Centrale.

Art. 18

Finanziamento delle attività del Libro genealogico

Al finanziamento delle attività del Libro genealogico l'E.N.C.I. provvede con risorse tratte da:

- a) quote associative;
- b) proventi per servizi resi nell'ambito dell'attività istituzionale;
- c) contributi utili allo svolgimento dei compiti istituzionali a qualunque titolo messo a disposizione;

- d) contributi comunitari, statali e regionali in applicazione di leggi in materia zootecnica;
- e) altre eventuali entrate.

Art. 19
Disposizioni Generali

Registri, certificato e moduli, nonché gli atti in genere del Libro genealogico hanno valore ufficiale.

Chiunque sottragga, alteri o contraffaccia i documenti ed i contrassegni depositati o chi ne faccia uso indebito è perseguitato a norma di legge.

Art. 20

Le modifiche del presente Disciplinare, d'iniziativa del Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali o proposte dall'E.N.C.I. su conforme parere della Commissione Tecnica Centrale, entrano in vigore dalla data del relativo decreto di approvazione.

Art. 21

Le Norme tecniche costituiscono parte integrante del presente Disciplinare e sono proposte dalla Commissione Tecnica Centrale, deliberate dal Consiglio Direttivo dell'E.N.C.I. ed approvate dal Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali. Le modifiche alle Norme tecniche d'iniziativa del Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali entrano in vigore dalla data del relativo Decreto di approvazione; quelle proposte dall'E.N.C.I., sentito il parere della Commissione Tecnica Centrale, devono venire trasmesse al Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali entro 60 giorni dalla data della delibera dell'Ente.

Le modifiche entrano in vigore dalla data del relativo Decreto di approvazione da parte del Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali.

Art. 22
Disposizioni transitorie

Entrano a far parte del Libro genealogico tutti i soggetti già registrati negli attuali Libri genealogici dell'E.N.C.I. con i nominativi dei relativi allevatori e proprietari.

In attesa dell'emanazione delle Norme tecniche di cui all'art. 21, da emanare entro dodici mesi, restano in vigore quelle già approvate dal Consiglio Direttivo nel periodo 20 marzo 1986 – 1 gennaio 1995.

VISTO: Si approva
IL MINISTRO